

NESSUNA IMPOSTA DI REGISTRO NELL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE CON ENUNCIAZIONE DEL FINANZIAMENTO SOCI

Sentenza Corte di Cassazione n. 1960 del 18.01.2024

- ✓ Con la sentenza in esame si conferma l'orientamento dell'organo supremo di legittimità (Cass. n. 3841 e 3839 dell'8 febbraio 2023) circa la corretta interpretazione dell'art. 22 del D.P.R. 131/1986 (Testo unico del registro – T.U.R.).
- ✓ Tale norma dispone che «1) se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta di registro si applica anche alle disposizioni enunciate.... 2) l'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione».
- ✓ La fattispecie sottoposta all'esame della Corte di Cassazione concerne una delibera assembleare di aumento di capitale sociale (atto notarile) realizzato mediante imputazione di un finanziamento del socio concluso in forma orale con la società.
- ✓ La Suprema Corte, con riferimento al caso di specie, conferma che l'atto enunciante (delibera assembleare di aumento del capitale sociale) non è assoggettabile a imposta di registro anche laddove sia ravvisabile l'enunciazione del precedente finanziamento non registrato, poiché l'imputazione (del finanziamento a capitale) determina la cessazione degli effetti propri del finanziamento, in ragione del predetto utilizzo, con ciò integrandosi la causa di non imponibilità ex art. 22, comma 2, D.P.R. 131/1986, prevedendo detta disposizione l'inapplicabilità dell'imposta di registro (invocata dall'AE nella misura del 3%) ove gli effetti dell'atto enunciato siano già cessati o cessino in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.
- ✓ La Corte sottolinea infatti che la convenzione enunciata (contratto verbale di finanziamento) cessa i suoi effetti a seguito della definitiva imputazione a capitale della somma già versata dal socio alla società, somma che ha mutato la causa della *datio* e che ha determinato l'estinzione «per compensazione» (ancor prima che «per rinuncia») dell'obbligo restitutorio della società nei confronti del socio, se non anteriormente, quanto meno contestualmente o in esecuzione dell'atto enunciante.

